

**SCHEMA
DI ADDENDUM CONTRATTUALE**

tra

Comune di Reggio Emilia - in persona della dr.ssa Lorenza Benedetti, nella qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Welfare e Intercultura, domiciliata presso la sede in Piazza Prampolini 1 Reggio Emilia

e

Cooperativa Sociale Accento in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia, Via Costituzione, 27 (42124), C.F./P.IVA 01486550351 e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Reggio Emilia 01486550351

* * *

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Reggio Emilia n. 1411 del 29/12/2020 legalmente esecutiva in parti data, è stato approvato il Progetto esecutivo-Capitolato d'oneri per l'affidamento disgiunto della gestione del servizio "Servizi per favorire l'integrazione e la convivenza" per la durata di due anni (aprile 2021 – marzo 2023): LOTTO 3 - "Interventi di sostegno e accompagnamento socio educativo rivolti alla popolazione Sintta" CUI: S00145920351201900058 CPV85312000-9, CIG 8613252866 per un importo complessivo posto a base di gara di € 154.000,00 oltre IVA se dovuta, di cui € 131.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016, con contestuale approvazione delle modalità contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio stesso, contenute nel progetto esecutivo-capitolato speciale d'oneri e nel documento OEV allegati alla determinazione stessa; il valore massimo stimato dell'appalto – LOTTO 3 – comprensivo della facoltà di rinnovo per 2 anni, della proroga tecnica di sei mesi e della facoltà di aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106, c. 12 del D.lgs 50/2016, è pari a € 408.100,00 oltre IVA di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n. 571 del 31/05/2021 si è provveduto ad aggiudicare, sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa (cfr.: art. 32, comma 7, D.Lgs n. 50/2016), l'appalto all'operatore economico Accento Società Cooperativa Sociale CF./P.IVA: 01486550351 – Via della Costituzione, 27 – 42124 Reggio Emilia (RE), per un importo complessivo di € 149.487,80 oltre IVA di legge; consegnato con verbale di consegna anticipata in data 31/05/2021, PG n. 2021/0125888 del 01/06/2021; stipulato con contratto n. rep 56017 del 23/08/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 19/11/2021 si è provveduto all'estensione, all'interno del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d. lgs. 50/2016, del servizio aggiudicato in argomento per il potenziamento dell'orario delle attività di supporto socio educativo, per un importo pari a € 29.000,00 oltre IVA 5%, nonché al contestuale affidamento di prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. B) d. lgs. 50/2016, per le medesime finalità, per un importo pari a € 74.000,00 oltre IVA 5% (CIG n. 9016649623);

Considerato che

- in fase di esecuzione del servizio, per valutazioni di opportunità ed efficacia delle prestazioni, si è ritenuto di non richiedere l'esecuzione delle attività relative al servizio "Interventi di sostegno e accompagnamento socio educativo rivolti alla popolazione Sinta" per alcune settimane durante l'anno solare in concomitanza delle festività (Natale, Pasqua, Ferragosto, ecc...), a fronte di una redistribuzione del monte ore complessivo previsto dal capitolato in periodi diversi di maggiore necessità;
- con pec PG n. 2023/26435 del 25/01/2023 il gestore del servizio Accento Società Cooperativa Sociale, valutato il venir meno della sostenibilità economica delle proposte migliorative offerte in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio "Servizi per favorire l'integrazione e la convivenza – Lotto 3: Interventi di sostegno e accompagnamento socio-educativo rivolti alla popolazione Sinta" rispetto alla riorganizzazione delle attività, ha specificato le migliorie di cui garantisce l'esecuzione e quelle che, dopo confronto con la referente tecnica del servizio, sono state considerate rinegoziabili perché non prioritarie e/o di difficile realizzazione;
- la riorganizzazione del servizio ha comportato sforzi organizzativi e costi gestionali ulteriori per l'appaltatore, pertanto, ai fini della sostenibilità dell'appalto, dato atto che il monte ore di attività da eseguire, in osservanza al capitolato di gara, è di 3.328 ore annuali, si è ritenuto di provvedere alla riparametrazione delle prestazioni aggiuntive offerte dall'appaltatore in sede di gara quali proposte migliorative;
- la rimodulazione del servizio e la definizione delle prestazioni migliorative da conservare è avvenuta in condivisione con il gestore (secondo l'accordo di rimodulazione PG n. 2023/76145 del 16/03/2023) e tale variante al contratto non comporta alcuna variazione in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale e alcuna modifica qualitativa del servizio, rispettando le caratteristiche del contratto in essere, senza snaturarne obiettivi e contenuti.

Richiamato

l'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, in base al quale i contratti di appalto in corso di esecuzione possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art. 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura [...] tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.

Rilevato che

- il RUP, nominato dall'ente, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiamata rimodulazione del servizio;
- conseguentemente, è stata verificata l'attualità del possesso dei requisiti dichiarati dall'ente gestore in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica;

- la garanzia prestata dall'ente gestore è tuttora in essere;
- non sussistono ragioni ostative alla sottoscrizione dell'*addendum* al *contratto* richiamato in premessa;
- la rimodulazione del servizio è avvenuta a seguito di confronto leale e collaborativo, finalizzato ad addivenire non solo alla richiamata rimodulazione del servizio, per le ragioni in precedenza indicate, ma anche al fine di bilanciare gli interessi di ciascuna delle Parti, nel rispetto dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa;

Considerato, pertanto, che

- il presente accordo, per comune ed espressa volontà delle Parti, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., ha contenuto novativo dell'originario negozio giuridico, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e migliorativi dell'erogazione del servizio, specificatamente richiamati nel presente accordo;
- il presente accordo, infine, per espressa e comune volontà delle Parti, assume anche il contenuto di atto transattivo, ai sensi dell'articolo 208 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e dell'articolo 1965 del codice civile, al fine di prevenire e tacitare qualsiasi controversia fra le Parti.

Richiamati

- l'articolo art. 12 delle preleggi (*interpretazione della legge*);
- l'articolo 1218 (*Responsabilità del debitore*) del codice civile;
- l'articolo 1223 (*Risarcimento del danno*) del codice civile;
- l'articolo 1362 (*Intenzione dei contraenti*) del codice civile;
- l'articolo 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) del codice civile;
- l'articolo 1366 (*Interpretazione di buona fede*) del codice civile;
- l'articolo 1367 (*Conservazione del contratto*) del codice civile;
- l'articolo 1375 (*Esecuzione di buona fede*) del codice civile;
- l'articolo 1467 (*Contratti con prestazioni corrispettive*) del codice civile.

* * *

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati ivi richiamati, anche se non materialmente incorporati al presente accordo, ne costituiscono motivo e parte integrante.

Art. 2 – (Oggetto e finalità)

2.1) Oggetto del presente accordo è l'erogazione del servizio di "*Interventi di sostegno e accompagnamento socio educativo rivolti alla popolazione Sinta*", nei termini e con le modalità stabilite congiuntamente dalle Parti nell'ambito della rimodulazione svolta, come risultante dalla documentazione allegata.

2.2) Il presente accordo ha la finalità di regolamentare i reciproci rapporti, conseguenti alla rimodulazione del servizio per valutazioni di opportunità ed efficacia delle prestazioni, mediante integrazione del contratto Rep. 56017 del 23/08/2021 e s.m.i.

2.3) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha finalità novativa del contratto 56017 del 23/08/2021 e s.m.i., sottoscritto dalle Parti, per le parti espressamente indicate, nonché ha finalità transattiva, nel senso di prevenire qualsivoglia controversia fra le Parti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile.

2.4) Le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna di esse rinuncia a qualsiasi pretesa, azione o richiesta connessa e riconducibile all'erogazione del servizio, ad eccezione della violazione e/o mancata applicazione, in tutto o in parte, di quanto previsto dall'accordo medesimo.

Art. 3 – (Efficacia)

3.1) Il presente accordo ha validità dall'esecutività dell'atto dirigenziale di modifica al 31/05/2023 (scadenza contrattuale) e, comunque, fino al completo venir meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, meglio indicate in Premessa, che hanno portato alla sottoscrizione del presente accordo, regolando, inoltre, *ora per allora*, le attività sin qui svolte dall'ente gestore, anche in modalità non rimodulata.

3.2) Fatta salva l'ipotesi della modifica del presente accordo ai sensi del successivo articolo 9, in caso di sopravvenuta inefficacia di clausole del presente accordo, rivivono – ove possibile – le corrispondenti clausole del contratto Rep. 56017 del 23/08/2021 e s.m.i.

3.3) Qualora, accertati i risultati soddisfacenti dell'appalto, il pubblico interesse, la convenienza e le compatibilità di bilancio, la Stazione appaltante ritenga di esercitare la facoltà, ai sensi degli artt. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, del rinnovo dell'appalto per ulteriori due anni, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in essere, come previsto all'art. 8 (durata) del capitolato, l'efficacia delle modifiche del presente accordo si estende al contratto di rinnovo.

Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)

4.1) In ragione della genesi del presente accordo, ovverosia dell'attività di rimodulazione del servizio, le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, assumono i seguenti impegni comuni:

- a) comportarsi per tutta la durata del rapporto secondo buona fede e ispirandosi al principio di leale collaborazione;
- b) collaborare reciprocamente negli interessi pubblici superiori alla continuità e qualità del servizio, nell'interesse primario degli utenti finali dello stesso, nonché al buon andamento dell'azione dell'amministrazione;
- c) segnalare immediatamente all'altra parte qualsiasi fatto o circostanza, di cui venga anche a conoscenza, che possa condizionare sfavorevolmente l'esecuzione del presente accordo;
- d) infine, cogliere e condividere le informazioni e le indicazioni ulteriori, originate dalla rimodulazione del servizio, nell'ottica di innovazione, anche sociale, e di implementazione del servizio, anche ai fini della futura programmazione e progettazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Art. 5 – (Impegni del Comune)

5.1) Il Comune, con la sottoscrizione del presente accordo – in aggiunta a quanto previsto dal contratto Rep. 56017 del 23/08/2021 e s.m.i. – rinuncia, rispetto all’elenco delle proposte migliorative indicate nell’offerta tecnica di gara, alla pretesa dello svolgimento di quelle attività congiuntamente ritenute non prioritarie e/o di difficile realizzazione.

Art. 6 – (Impegni dell’ente gestore)

6.1) L’ente gestore, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a svolgere il servizio nei termini e con le modalità previste in sede di rimodulazione come risultante dalla documentazione allegata.

In particolare, a fronte di un monte ore di attività di 3.328 ore annue come previsto da capitolato, si impegna ad eseguire le seguenti proposte migliorative dell’appalto:

- potenziamento dell’attività non frontale di équipe e di partecipazione ad incontri di rete;
- esperto in attività di inserimento lavorativo;
- campagna di informazione e sensibilizzazione sulla salute;
- dotazione di n. 2 tablet;
- progetto multi-sport;
- progetto sport-inclusivo;
- supervisione psicologica individuale.

Art. 7 – (Monitoraggio e vigilanza)

7.1) Il Comune, nel superiore fine di tutelare gli interessi pubblici correlati all’erogazione del servizio, primi fra tutti la qualità del servizio in favore dell’utente finale e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e di controllo, previa attivazione di apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., potrà applicare le penali, già previste nel contratto.

7.4) In ragione di quanto precede, resta fermo quanto previsto dal contratto oggetto di integrazione col presente atto, in tema di recesso dell’amministrazione, risoluzione e risarcimento del danno.

Art. 8 – (Rapporti economici)

8.1) In applicazione del combinato disposto dell’art. 48 del decreto-legge n. 18/2020, e ss. mm., e dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, il Comune riconoscerà all’ente gestore il corrispettivo originariamente pattuito.

Art. 9 – (Modifiche)

9.1) Il presente accordo, ai sensi dell’art. 1339 codice civile, potrà essere modificato solo con il consenso unanime delle Parti e mediante atto redatto in forma scritta.

Art. 10 – (Norme finali e di rinvio)

10.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente accordo si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, nonché al contratto Rep. n. 56017 del 23/08/2021 e s.m.i.

Allegati

1) accordo di rimodulazione delle prestazioni migliorative.

FIRME

Per
.....

Per il «..... »
.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del
«..... », quale ente gestore, dichiara di avere perfetta e
particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni
e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 7 e 8)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »
